



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore*

Alla cortese attenzione  
Delle e dei Presidenti  
Delle Direttrici e dei Direttori  
Conservatori di Musica  
Accademie di Belle Arti  
Accademie Nazionali di Danza  
e di Arte Drammatica  
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche  
LORO SEDI

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali  
Flc Cgil, Cisl Università, Uil Rua, Confasal  
Snals, Unione Artisti  
LORO SEDI

## **Oggetto: Organico anno accademico 2021/2022. Personale docente e tecnico e amministrativo.**

Con la presente nota si forniscono le indicazioni di riferimento per le eventuali proposte di modifica dell'organico o di conversione di cattedre per l'anno accademico 2021/2022, che dovranno essere presentate a partire **dal 20 aprile 2021** ed entro **le ore 15 del 4 maggio 2021** con caricamento sulla piattaforma informatica <https://afam.cineca.it/sito/istituzione.html>.

L'ampliamento delle dotazioni organiche, previsto dai commi 888-891 dell'art. 1 della L. 178/2020, sarà oggetto di ulteriori e diverse procedure, poiché potrà essere previsto solo in seguito all'adozione di un decreto interministeriale di definizione dei criteri di ripartizione. Si prega quindi di effettuare **in questa fase** variazioni e scelte **a dotazione organica attuale**, tenendo conto del limite in base al quale non possono essere approvate variazioni che comportano aumento di spesa.

Quanto riportato di seguito ha l'obiettivo di tenere presente il complesso quadro di riferimento e, in particolare, l'esigenza di contemperare il più possibile l'autonomia riconosciuta alle istituzioni e le prioritarie esigenze dell'offerta formativa con la salvaguardia delle aspettative del personale inserito nelle graduatorie, in vista dell'utilizzo del budget per le assunzioni a tempo indeterminato basato sul 100% del turnover del personale.

Per il personale docente, per l'A.A.2021/2022, potranno essere convertiti, resi disponibili per incarichi a tempo determinato ("blocco parziale") o resi indisponibili a qualunque incarico ("blocco totale") un massimo del 30%<sup>1</sup> (con arrotondamento all'unità superiore) dei posti vacanti al 1 novembre 2021. Nell'ambito di tale facoltà, si prega di prestare attenzioni alle seguenti indicazioni:

---

<sup>1</sup> Tale percentuale è contenuta nell'art. 2, comma 3, lettera b) del d.P.R. 143/2019, la cui entrata in vigore è stata rinviata all'a.a. 2022/2023.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **SEGRETARIATO GENERALE**

*Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore*

- 1) Dovrà comunque essere data priorità alle cattedre che evidenziano una limitata domanda di formazione in termini di studenti iscritti (a tale scopo la procedura informatica richiederà obbligatoriamente l'inserimento del numero di studenti relativamente agli ultimi tre anni accademici);
- 2) Le conversioni di cattedra dovranno essere motivate (in relazione al numero degli studenti, a scelte didattiche o culturali, eccetera), con motivazione espressa nella delibera che le approva;
- 3) Laddove alcuni posti vengano resi disponibili solo per incarichi a tempo determinato o resi indisponibili a qualunque incarico, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata, con motivazione espressa nella delibera che la approva; tale motivazione non potrà riguardare la continuità didattica con l'attuale docente a tempo determinato, atteso che la continuità didattica è garantita unicamente dai contratti a tempo indeterminato.

Tutte le proposte inerenti l'organico e le conversioni/blocchi devono essere contenute in un'unica delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta del Consiglio Accademico, che dovrà essere caricata in formato pdf alla voce **CARICA DELIBERA PDF** della sezione **DELIBERE ORGANICO** del proprio sito riservato.

Si rammenta quanto segue.

### **POSTI VACANTI**

Sui posti vacanti è possibile proporre la Conversione o il Blocco.

La **Conversione** prevede di modificare l'insegnamento di una cattedra, a parità di dotazione organica. Non rappresenta una variazione di organico, motivo per cui non è sottoposta ad approvazione da parte del Ministero, fatto salvo il potere di indirizzo in termini di criteri e obblighi di motivazione, di cui alla presente nota. Attesa l'attuazione del comma 893 dell'art. 1 della L. 178/2020 in materia di trasformazione delle cattedre di II fascia in I fascia, le conversioni di cattedre da prima a seconda fascia non potranno essere accolte. Viceversa, fino alla completa attuazione del citato comma 893, potranno essere accolte le richieste di conversione da seconda fascia a prima fascia e le conversioni da seconda fascia a seconda fascia.

Le tipologie di Conversione possibili sono due:

- I) Conversione:** un posto vacante viene convertito in altro insegnamento.
- II) Conversione con blocco parziale** (ex "conversione temporanea"): un posto vacante viene convertito in altro insegnamento e, in seguito a tale conversione, viene offerto per l'A.A. 2021/2022 solo per utilizzazione o supplenza. Il posto convertito non sarà quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo.

Le tipologie di Blocco possibili sono due:

- A. Blocco parziale (= posto disponibile a tempo determinato):** si richiede che il posto venga offerto per l'A.A. 2021/2022 solo per utilizzazione o supplenza. Il posto non sarà quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo. I posti con blocco parziale vengono



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **SEGRETARIATO GENERALE**

*Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore*

quindi offerti nell'ambito delle procedure di utilizzazione e, successivamente, per le nomine a tempo determinato.

- B. Blocco totale (= posto indisponibile):** si richiede che il posto non venga offerto ad alcuna copertura per l'A.A. 2021/2022. Pertanto il posto non verrà in seguito dato né a mobilità o utilizzazione né per incarico a tempo indeterminato o supplenza. La cattedra sarà dunque non coperta per l'intero anno accademico.

### **POSTI ATTUALMENTE RICOPERTI DA TITOLARI**

Sui posti non vacanti è possibile proporre la **Variazione eventuale** (ex "blocco in entrata"), qualora gli stessi posti dovessero rendersi vacanti nel corso delle procedure di mobilità, a condizione che:

- La variazione sia prevista e motivata nella delibera che la approva
- La stessa delibera contenga la specifica della tipologia di variazione eventuale (in base alle indicazioni sotto riportate).

**Tale possibilità potrà essere presa in considerazione entro un numero massimo pari a 3 cattedre per Istituzione.**

Le tipologie di Variazione eventuale possibili sono quattro:

- 1) **Variazione eventuale con conversione:** Si richiede che, laddove un posto attualmente occupato dovesse diventare vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, il posto venga convertito in altro insegnamento.
- 2) **Variazione eventuale con conversione e blocco parziale:** Si richiede che, laddove un posto attualmente occupato dovesse diventare vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, il posto venga convertito in altro insegnamento; inoltre si richiede che il posto convertito venga offerto per l'A.A. 2021/2022 solo per utilizzazione o supplenza. Il posto convertito non sarà quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo.
- 3) **Variazione eventuale con blocco parziale:** Si richiede che, laddove un posto attualmente occupato dovesse diventare vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, il posto venga offerto per l'A.A. 2021/2022 solo per utilizzazione o supplenza. Il posto non sarà quindi disponibile né per i trasferimenti, né per le nomine in ruolo.
- 4) **Variazione eventuale con blocco totale:** Si richiede che, laddove un posto attualmente occupato dovesse diventare vacante perché il titolare ottiene il trasferimento altrove, il posto non venga offerto ad alcuna copertura per l'A.A. 2021/2022. Pertanto il posto non verrà in seguito dato né a mobilità o utilizzazione né per incarico a tempo indeterminato o supplenza. La cattedra sarà dunque non coperta per l'intero anno accademico.

**Si fa inoltre presente che:**

- per le proposte che comportano una variazione definitiva di organico del personale, per le quali è prevista una variazione di spesa, nonché per quelle che – pur a parità di spesa – coinvolgono il personale tecnico-amministrativo, si applica il comma 7 dell'art. 7 del DPR n. 132/03. A tali proposte di variazione di organico dovrà essere allegata la scheda riepilogativa in formato Excel, resa disponibile nell'area riservata informatica di ciascuna istituzione, debitamente compilata ai



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore

fini della dimostrazione della spesa. In assenza della scheda debitamente compilata, la variazione non potrà essere approvata;

- riguardo alle modifiche che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo o per le quali è prevista una variazione di spesa, si segnala che è *in itinere* il procedimento di approvazione dei decreti interministeriali riguardanti le modifiche di organico deliberate negli anni accademici precedenti: le proposte di conversione riguardanti il personale tecnico-amministrativo avanzate negli anni accademici precedenti, il cui D.I. previsto dall'art. 7, comma 7, del DPR n. 132/03 è in corso di perfezionamento, non devono quindi essere riproposte; nel prospetto di verifica dell'organico del personale TA presentato in piattaforma, non essendo ancora concluso l'iter, i posti in corso di conversione vengono riportati con indicazione del numero nella colonna "di cui non disponibili". Si ricorda che non possono essere effettuate conversioni che interessino posizioni del personale tecnico-amministrativo che alla data del 31/10/2021 abbia maturato o maturi il requisito richiesto dalla normativa vigente per la stabilizzazione;
- è possibile, nell'ambito delle conversioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo, prevedere un posto di "Direttore di biblioteca – EP/1", poiché il profilo, previsto dal CCNL, è distinto da quello di "Direttore di ragioneria";
- i posti relativi alle figure uniche del personale non docente (Direttore amministrativo, Direttore di ragioneria, Direttore di biblioteca) che si siano resi vacanti nel corso del presente anno accademico dovranno essere disponibili per le procedure di mobilità per l'anno accademico **2021/22**, anche se nel frattempo coperti con incarichi ad interim o con contratti a tempo determinato fino **31/10/21**.

**Tutte le proposte di variazione dell'organico e tutte le conversioni e blocchi devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.** Sarà in ogni caso ritenuta determinante la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che le delibere e i verbali dei Consigli, non appena approvati, devono essere altresì pubblicati sul sito dell'istituzione.

Le delibere dovranno essere comunicate a questo Ufficio esclusivamente tramite l'applicativo per essere quindi rese pubbliche nel sito: <http://afam.miur.it> e NON dovranno essere inviate via PEC.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

*Dott. Michele Covolan*

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020)